

Omissis

A seguito di esposto presentato da V.L. il 7 aprile 2003 nei confronti dell'avv.to M.D., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, dopo aver preso visione delle difese scritte fatte pervenire da quel professionista, disponeva, con Delib. 18 luglio 2003, l'apertura di formale istruttoria incolpandolo "di essere venuto meno al dovere di dignità e di decoro ed a quello di lealtà, per avere in più occasioni, nel proprio studio ed al di fuori dello stesso - così come affermato e riconosciuto nella memoria di costituzione ed istanza di modifica delle condizioni di separazione in data 7 aprile 2003, con la quale si costituiva in giudizio di separazione giudiziale pendente tra V.L. ed B.E., sostituendo il precedente difensore della predetta - intrattenuto colloqui con i minori G. e V.M., rispettivamente di anni 4 e mezzo e 3 e mezzo, interrogandoli su questioni attinenti alla causa pendente tra i genitori e ciò facendo nonostante la riconosciuta delicatissima situazione dei minori. Fatti commessi in Udine il 29-30/04/2003 ed il 02/04/2003". Sentiti tutti i diretti interessati e visionati gli atti e i documenti prodotti dal M. e dal suo difensore, il COA territoriale, con Delib. 13 aprile 2004, riteneva il suindicato professionista responsabile dei fatti di cui al capo d'incolpazione contestatogli, irrogando a suo carico la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di mesi tre. Proponeva ricorso il M. deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede, che il provvedimento era stato adottato in violazione di legge e in difetto degli elementi materiali e/o oggettivi e che eccessiva in ogni caso era l'entità della sanzione irrogata. Con sentenza del 29 dicembre 2005 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso. Tale decisione è stata impugnata dinanzi alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con ricorso affidato a tre censure dall'avv.to M. che ha chiesto altresì nello stesso atto la sospensione della esecutività della gravata pronuncia. Non si sono costituiti gli intimati. Il P.G. cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., per le sue richieste in merito all'istanza di sospensione, ha concluso per il rigetto della medesima. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi 11835/2006 e 11835/2006 bis riguardando entrambi la richiesta sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge (R.D. n. 37 del 1934, art. 63), del diritto di difesa e del giusto processo (art. 111 Cost.) per non aver il Consiglio Nazionale Forense concesso il differimento dell'udienza fissata per la discussione del ricorso avverso la decisione del C.O.A., nonostante esso ricorrente avesse comunicato tempestivamente via fax l'impossibilità assoluta ad intervenire, documentata da idonea certificazione medica. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63, dispone che nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore nella seduta fissata per la discussione del ricorso. La circostanza che il professionista si possa far assistere da un difensore (art. 60, comma 4) e che abbia nominato dei difensori nel ricorrere al Consiglio, non può ritenersi escluda la sua facoltà di esporre le proprie ragioni di persona. Ne deriva che se egli venga a trovarsi in una situazione di legittimo impedimento e ne dia dimostrazione, la seduta deve essere rinviata e, se non lo sia, la decisione presa viene a presentare un vizio di legittimità per violazione di

norma sul procedimento. Il vizio, ovviamente, sussiste solo se la situazione di ostacolo ad essere presente nella seduta, rappresentato dalla parte, debba essere apprezzato dal Giudice come un legittimo impedimento e se la situazione sia documentata in modo che il giudice debba ritenerla dimostrata.

Ed allora, se la parte, come nel caso che ne occupa, chiede che la decisione sia cassata perchè il Consiglio Nazionale Forense non ha differito la discussione del ricorso per permetterle di esporre le proprie ragioni di persona, è necessario che indichi in quale situazione di fatto aveva rappresentato di trovarsi e quale dimostrazione ne aveva offerto. Ebbene, tali indicazioni sono state puntualmente offerte dal ricorrente il quale ha asserito che, colpito nel mese di settembre 2005 da grave forma leucemica, essendo stato ricoverato presso l'ematologia di Udine pochi giorni prima dell'udienza fissata per il 24 novembre 2006, aveva inviato fax urgente al Consiglio Nazionale Forense in data 22 novembre 2005 con richiesta di rinvio del procedimento. E poichè dall'esame diretto degli atti, cui questa Corte è legittimata a procedere vertendosi in tema di denunciato vizio "in procedendo", risulta che effettivamente il fax contenente l'istanza di rinvio con allegato certificato medico attestante l'assoluto impedimento dell'avv.to M. pervenne alla Segreteria del Consiglio il 22 novembre e che nella seduta del 24 novembre si dette atto della presentazione di tale richiesta, con rigetto della medesima al termine della Camera di Consiglio, tale diniego, riflettendosi sull'esercizio del diritto di difesa, comporta la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione (art. 159 c.p.c., comma 1). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri che attengono al merito (ivi compreso quello attinente alla sospensione del provvedimento sanzionatorio) e la cassazione della impugnata decisione, con rinvio allo stesso Consiglio Nazionale Forense che, nel contraddittorio delle parti, riesaminerà il ricorso a suo tempo proposto dall'interessato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense per nuovo giudizio.